

**POLICY DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI
DI INTERESSE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI COLLEGATI**

Dicembre 2015

INDICE

PREMESSA	3
CONTESTO NORMATIVO.....	4
AMBITO DI APPLICAZIONE	4
FASE 1: ITER DI ELABORAZIONE E APPROVAZIONE DELLA “POLICY” E RELATIVA COMUNICAZIONE.....	5
DEFINIZIONI	6
FASE 2: DEFINIZIONE E GESTIONE DEL PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI	11
2.1 Censimento dei Soggetti Collegati	11
2.2 Predisposizione ed aggiornamento del Registro Soggetti Collegati	12
2.3 Sistemi informativi di supporto	12
FASE 3. DELIBERA DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	12
3.1 Iter istruttorio (pre-deliberativo)	12
3.2 Iter deliberativo	13
3.2.1 Operazioni di maggior rilevanza.....	14
3.2.2 Operazioni di minor rilevanza.....	14
3.2.3 Operazioni di competenza dell’Assemblea	15
3.2.4 Operazioni ex 136 TUB	16
3.2.5 Delibere quadro	17
3.2.6 Operazioni comportanti perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi, giudiziali o extra- giudiziali	17
3.3 Esenzioni e deroghe.....	17
3.3.1 Operazioni di importo esiguo.....	18
3.3.2 Operazioni ordinarie	18
3.3.3 Operazioni urgenti	19
3.3.4 Operazioni concluse con o tra società controllate o con società sottoposte ad influenza notevole	19
3.4 Ruolo di indirizzo e coordinamento della Capogruppo.....	20
FASE 4. MONITORAGGIO E REPORTING DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI..	21
4.1 Definizione “Risk Appetite” per le attività di rischio verso i soggetti collegati.....	21
4.2 Monitoraggio e Reporting delle operazioni con Soggetti Collegati	21
4.3 Monitoraggio limiti prudenziali	23
4.4 Gestione Piani di Rientro.....	24
4.5 Segnalazioni di Vigilanza.....	25
FASE 5. GOVERNANCE E CONTROLLI INTERNI	26
5.1 Comitato Parti Correlate	26
5.2 Comitato sugli Assetti di Governance e Nomine.....	27
5.3 Funzioni di Controllo.....	27

PREMESSA

Il presente documento (di seguito anche “Policy”), redatto in ottemperanza alle disposizioni previste dalla Circolare n.263/2006, Titolo V, Capitolo 5 (di seguito anche “Disposizioni di Vigilanza”), disciplina la gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati della Banca Popolare di Bari e delle sue controllate.

Il documento, stilato a giugno del 2012, è stato sottoposto a revisione nel corso del 2015. Tale rivisitazione ha permesso di rendere più aderente la “Policy” alle concrete esigenze di natura applicativa manifestatesi in sede di prima emanazione e di allineare le strutture centrali di riferimento in seguito al nuovo assetto organizzativo aziendale, sempre nel rispetto dei requisiti normativi e regolamentari.

La disciplina emanata da Banca d’Italia si rivolge sia alla Capogruppo che alle singole Società appartenenti al Gruppo e mira a presidiare il rischio che la vicinanza di alcuni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle determinazioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati e presidiati e potenziali danni ad azionisti e depositanti.

A tal fine, in ottemperanza a quanto disciplinato dall’Autorità di Vigilanza, la Banca Popolare di Bari e le altre Banche appartenenti alla Capogruppo, hanno adottato le deliberazioni necessarie per adeguarsi alle disposizioni, con particolare riguardo ai profili organizzativi e di governo societario (responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse), dotandosi, altresì, di un sistema di presidi per la gestione dell’operatività con Soggetti Collegati, tra cui :

- il presidio costituito dai limiti prudenziali alle attività di rischio nei confronti di tali soggetti;
- il presidio rappresentato dall’adozione di idonee procedure deliberative dirette a preservare l’integrità dei processi decisionali;

Il Gruppo Banca Popolare di Bari (di seguito anche il “Gruppo”), in linea con la disciplina in materia di operatività con Parti Correlate e Soggetti Collegati, con la presente “Policy” si impegna a garantire l’imparzialità, la correttezza e la trasparenza, procedurale e sostanziale, delle operazioni con Soggetti Collegati realizzate dalle Società appartenenti al Gruppo, stabilendo le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi.

Il presente documento disciplina, dunque, per tutto il Gruppo, regole strutturate per la gestione dell’operatività con Soggetti Collegati, disciplinando l’iter istruttorio, l’iter deliberativo, gli adempimenti di monitoraggio e rendicontazione che ne conseguono e i compiti e responsabilità delle diverse strutture aziendali e Organi sociali coinvolti. La “Policy” prevede inoltre regole specifiche sulla Governance, l’organizzazione e i controlli interni a presidio dei potenziali rischi connessi all’operatività con Soggetti Collegati.

Non risultano incluse nel presente documento, le modalità di gestione dei potenziali conflitti che possono sorgere al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento¹, in quanto già disciplinate dalla specifica normativa interna alla quale si rinvia.

La presente “Policy”, nella sua versione aggiornata, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Banca Popolare di Bari in data 23 dicembre 2015 previa conferma, con parere motivato, della complessiva idoneità delle procedure in essa contenute da parte del Comitato Parti Correlate e del Collegio Sindacale.

Le strutture interne interessate, a livello di Capogruppo, ciascuna in relazione alle proprie competenze, hanno svolto un’approfondita istruttoria sulla rispondenza della “Policy” alla normativa vigente.

La “Policy” è disponibile sul sito internet della Capogruppo e delle controllate.

Restano validi tutti gli adempimenti e gli obblighi informativi verso la Consob ed il pubblico previsti nel “Regolamento delle operazioni con soggetti collegati” redatto ai sensi della Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, successivamente modificato con Delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, ed aggiornato in seguito al nuovo assetto organizzativo aziendale.

CONTESTO NORMATIVO

- Banca d’Italia – Circolare n.263/2006, Titolo V, Capitolo 5 - Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche: Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati;
- Codice Civile art. 2391, che fissa un regime di responsabilità per gli amministratori in materia di conflitto d’interessi, prevedendo obblighi e responsabilità a loro carico;
- Codice Civile art. 2391 bis contenente regole volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate;
- Art. 136 del D.Lgs. 385/1993 (TUB), che disciplina la modalità per deliberare l’assunzione di obbligazioni di qualsiasi natura o il compimento di atti di compravendita, direttamente o indirettamente, da parte di chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo verso la banca che amministra, dirige e controlla;
- Principio contabile internazionale IAS 24 – informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente “Policy” è direttamente applicabile alla Capogruppo Banca Popolare di Bari, nonché destinata a tutte le Società del Gruppo, che sono tenute ad osservarne le prescrizioni sulla base degli indirizzi impartiti dalla stessa Capogruppo. La “Policy di gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati” è, infatti, approvata dal Consiglio di Amministrazione

¹ Ex art. 23 e seguenti del Regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob del 29 ottobre 2007.

della Capogruppo e comunicata alle singole controllate. Spetterà alle stesse, una volta recepito nei rispettivi consessi consiliari il relativo aggiornamento, impegnarsi a conservare e/o a rafforzare presidi coerenti proporzionati all'effettiva rilevanza dei conflitti al fine di evitare possibili elusioni, nel rispetto dell'iter deliberativo interno già definito.

FASE 1: ITER DI ELABORAZIONE E APPROVAZIONE DELLA “POLICY” E RELATIVA COMUNICAZIONE

La definizione della “Policy di gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati”, i relativi aggiornamenti seguono uno specifico iter di elaborazione ed approvazione che prevede il contributo delle principali funzioni aziendali coinvolte nel processo che svolgono un'approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai profili delineati dalla normativa vigente in materia.

In particolare, la “Policy” è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Banca Popolare di Bari previo parere motivato sulla complessiva idoneità delle procedure in essa contenute da parte del Comitato Parti Correlate e del Collegio Sindacale.

Eventuali aggiornamenti, modifiche o integrazioni sostanziali al presente documento devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere motivato del Comitato Parti Correlate e del Collegio Sindacale.

La Banca, con cadenza almeno triennale, valuta le eventuali revisioni da apportare al presente documento, in base alle modifiche intervenute negli assetti proprietari nonché all'efficacia dimostrata dalle procedure nella prassi applicativa.

La presente “Policy” ed eventuale altra documentazione afferente alle politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati è comunicata all'Assemblea dei Soci e tenuta a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia. La Policy è pubblicata sul sito internet della Capogruppo e delle controllate.

Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente documento si rinvia alla normativa vigente in materia.

DEFINIZIONI

Nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in vigore, ai fini dell'applicazione della presente "Policy" si applicano le seguenti definizioni:

- *"parte correlata"*, i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo, con la società finanziaria capogruppo:
 - a. l'esponente aziendale;
 - b. il partecipante;
 - c. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
 - d. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;
- *"parte correlata non finanziaria"*, una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui alle lettere c e d della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili;
- *"soggetti connessi"*:
 - a. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
 - b. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri b e c della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
 - c. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;
- *"soggetti collegati"*, l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l'intero gruppo bancario;

- “controllo”, ai sensi dell’articolo 23 TUB: i casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell’influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un’attività economica. In tal caso si considerano controllanti:
 - i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa;
 - gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell’impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

- “*influenza notevole*”, il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa partecipata, senza averne il controllo. L’influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:
 - a. essere rappresentati nell’organo con funzione di gestione o nell’organo con funzione di supervisione strategica dell’impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
 - b. partecipare alle decisioni di natura strategica di un’impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell’assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
 - c. l’esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite nella presente Sezione –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L’influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte

indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

- “*esponenti aziendali*”, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci; nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l’esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale;
- “*partecipante*”, il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB;
- “*stretti familiari*”, i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente *more-uxorio* di una parte correlata, nonché i figli di quest’ultimo;
- “*intermediari vigilati*”, le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un patrimonio di vigilanza individuale superiore al 2% del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo di appartenenza;
- “*attività di rischio*”, le esposizioni nette non ponderate della Banca, ossia operazioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, crediti di firma, capitale);
- “*patrimonio di vigilanza*”, l’aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi;
- “*amministratore indipendente*”, l’amministratore, il consigliere di gestione o di sorveglianza che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell’operazione ai sensi dell’art. 2391 c.c., in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo statuto della banca ai fini di quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario;
- “*operazioni con soggetti collegati*”, transazioni compiute dalla Banca o dalle Società da essa direttamente e/o indirettamente controllate, con Soggetti Collegati che comportano assunzione di attività di rischio nonché ogni altro trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito o meno un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e scissione.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati, ad eccezione di quelle di maggiore rilevanza:

- a. quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- b. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;

- c. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “collateral” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- d. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d’Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l’esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo;
- “operazione di maggiore rilevanza”, l’operazione con soggetti collegati considerata di maggiore rilevanza sulla base di indicatori quantitativi di seguito indicati.

Dal punto di vista quantitativo, si considerano operazioni di maggiore rilevanza le operazioni con soggetti il cui controvalore, in rapporto al patrimonio di vigilanza consolidato, è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo uno dei seguenti indici, applicabili a seconda della specifica operazione:

- ✓ Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell’operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Banca. Se le condizioni economiche dell’operazione sono determinate, il controvalore dell’operazione è:
 - i. per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
 - ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato alla data dell’operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
 - iii. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell’operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell’operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo.

- ✓ Indice di rilevanza dell’attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione e il totale attivo della Banca². I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell’attivo dell’entità oggetto dell’operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è:

² Nell’attivo devono essere ricomprese le poste “fuori bilancio”.

- ✓ in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ✓ in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dalla partecipazione), il valore del numeratore è:

- ✓ in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ✓ in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

In caso di più transazioni, compiute nel corso dell'esercizio, con lo stesso soggetto collegato che costituiscono parte di un'unica operazione (ossia operazioni tra loro omogenee per finalità o realizzate in esecuzione di un disegno unitario e compiute con uno stesso soggetto collegato), si cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di maggiore rilevanza e dell'applicazione della relativa procedura deliberativa (operazioni frazionate).

- *“operazione di minore rilevanza”*, l'operazione con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza;
- *“operazione ordinaria”*, l'operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell'ordinaria operatività della banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nel definire tali operazioni “ordinarie”, la Banca considera i seguenti elementi:
 - riconducibilità all'ordinaria attività;
 - oggettività delle condizioni;
 - semplicità dello schema economico–contrattuale;
 - contenuta rilevanza qualitativa;
 - tipologia di controparte.

FASE 2: DEFINIZIONE E GESTIONE DEL PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI

2.1 Censimento dei Soggetti Collegati

Nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, la Capogruppo censisce le parti correlate e, nei limiti dell'ordinaria diligenza, individua e censisce i soggetti ad esse connessi. Per il rispetto delle disposizioni normative, si è definito un perimetro dei Soggetti Collegati a livello di Gruppo, anche al fine di consentire il costante monitoraggio del limite consolidato alle attività di rischio verso Soggetti Collegati. Le singole Società appartenenti al Gruppo devono pertanto far riferimento al medesimo perimetro dei Soggetti Collegati.

La Funzione Compliance cura la definizione delle modalità di raccolta, conservazione ed aggiornamento delle informazioni sui Soggetti Collegati definendo gli strumenti operativi a supporto di tale attività. La Banca si è dotata di apposite procedure di Gruppo, organizzative ed informatiche, finalizzate ad identificare e censire in modo completo i soggetti collegati e a quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto.

La Banca definisce l'elenco dei soggetti rientranti nella definizione di Soggetti Collegati, avvalendosi delle informazioni raccolte per il tramite di:

- i) uno specifico modulo di "Attestazione dei Soggetti Collegati" destinato agli esponenti aziendali e al personale più rilevante;
- ii) informazioni acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti e successivamente in occasione del rinnovo dei fidi o della revisione dei contratti;
- iii) Info provider esterni.

Nel rispetto delle disposizioni vigenti, la Banca, inoltre, censisce nel Registro dei Soggetti Collegati il "personale più rilevante", così come identificato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione (Cfr. Disposizioni di Vigilanza per le Banche – Circolare n. 285/13) e come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini fino al secondo grado³.

I soggetti qualificabili come Parti Correlate ai sensi della disciplina vigente sono tenuti a cooperare con la Banca con la quale intrattengono rapporti al fine di consentire alla stessa un censimento corretto e completo dei Soggetti Collegati. E' dovere delle parti, altresì, comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei Soggetti Collegati censiti. La Banca, mediante specifica comunicazione, rende edotti la clientela circa i propri doveri e i relativi profili di responsabilità (es. ex art. 137 del Testo Unico Bancario).

Ai fini dell'individuazione e aggiornamento delle relazioni intercorrenti tra le proprie controparti e tra questi e la Banca, ovvero tra la Capogruppo e le altre società del Gruppo, dalle quali possa derivare la qualificazione di una controparte come parte correlata o soggetto ad esso connesso, la Banca si avvale di tutte le informazioni disponibili sia interne che esterne (es. archivi aziendali, Centrale Rischi, Centrale Bilanci, ecc.) integrandole e raccordandole tra di loro, in modo da acquisire e mantenere una visione completa dei fenomeni.

³ La Banca tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

2.2 Predisposizione ed aggiornamento del Registro Soggetti Collegati

Il perimetro dei Soggetti Collegati è definito a livello di Gruppo. Le singole Società appartenenti al Gruppo devono pertanto far riferimento al medesimo perimetro dei Soggetti Collegati.

Il Gruppo adotta un Registro dei Soggetti Collegati esteso a tutte le strutture della Capogruppo ed a tutte le articolazioni del Gruppo nel quale sono censiti i Soggetti Collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti. Il Registro ha la finalità di fornire ad ogni Società del Gruppo una conoscenza aggiornata dei Soggetti Collegati.

La Funzione Compliance è la struttura di riferimento per la gestione delle informazioni relative ai Soggetti Collegati, riportate in apposito Registro .

Il Registro è diffuso a tutte le società del Gruppo; ogni successivo aggiornamento è comunicato alle società del Gruppo per il tramite degli strumenti informativi allo scopo dedicati.

2.3 Sistemi informativi di supporto

Il Gruppo adotta sistemi informativi estesi a tutte le strutture della Capogruppo ed a tutte le articolazioni del Gruppo nel quale sono censiti i Soggetti Collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti. I sistemi informativi devono consentire ad ogni Società del Gruppo:

- di avere una conoscenza aggiornata dei Soggetti Collegati al Gruppo;
- la tracciabilità delle movimentazioni dei Soggetti Collegati;
- il monitoraggio dell'andamento e dell'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio che deve tenere in considerazione anche le tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni con Soggetti Collegati.

I sistemi informativi devono assicurare alla Capogruppo la possibilità di verificare costantemente il rispetto del limite consolidato alle attività di rischio verso Soggetti Collegati.

FASE 3. DELIBERA DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

3.1 Iter istruttorio (pre-deliberativo)

Nel caso di operazioni con Soggetti Collegati, sia di maggiore che di minore rilevanza (per il cui dettaglio si rimanda al successivo paragrafo), le strutture organizzative coinvolte nella fase di istruttoria dell'operazione, forniscono con congruo anticipo al Comitato Parti Correlate (*Cfr. infra*, Fase 5, paragrafo 5.1) un'informativa completa e adeguata sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera. Le informazioni, raccolte in un'apposita relazione, devono comprendere almeno i seguenti elementi:

- a) tipologia di operazione;
- b) natura della correlazione (motivazione per la quale l'operazione è da ritenersi con soggetto collegato);
- c) controparte;

- d) modalità di esecuzione dell'operazione;
- e) termini e condizioni, temporali ed economiche, per l'esecuzione dell'operazione;
- f) procedimento valutativo seguito nella fase istruttoria;
- g) motivazioni sottese all'operazione e convenienza per la società;
- h) eventuali rischi per la Società derivanti dalla realizzazione dell'operazione;
- i) impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti.

Il Comitato Parti Correlate è tenuto ad esprimere un parere preventivo (rispetto alla delibera) e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere deve essere supportato da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

Il parere preventivo del Comitato Parti Correlate deve essere formalizzato e fornito all'Organo competente, per legge o per statuto, a deliberarla. In particolare, qualora dalle valutazioni effettuate, si riscontrassero nella fase pre-deliberativa lacune e/o gravi irregolarità, le stesse devono essere tempestivamente comunicate dal Comitato Parti Correlate agli Organi competenti alla delibera (Consiglio di Amministrazione, Assemblea dei Soci).

Per le operazioni di maggiore rilevanza, è, inoltre, previsto il coinvolgimento del Comitato Parti Correlate non solo nella fase pre-deliberativa, ma anche nella fase delle trattative e nella fase istruttoria. A riguardo, il Comitato deve ricevere un flusso informativo completo e tempestivo sulle operazioni in oggetto e richiedere, se necessario, tutte le ulteriori informazioni utili alla valutazione delle stesse. Il Comitato, avendo a disposizione tutte le informazioni necessarie, comunica agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria le proprie valutazioni sulle operazioni analizzate.

Al Comitato Parti Correlate, deputato alla valutazione preliminare delle operazioni in oggetto, è altresì riconosciuta la facoltà di farsi assistere e qualora ritenuto opportuno in ragione della rilevanza delle operazioni da esaminare, da uno o più esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione. La Banca può stabilire limiti all'ammontare, anche complessivo, di tali spese, previo parere favorevole del Collegio Sindacale.

3.2 Iter deliberativo

Al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali, le operazioni con Soggetti Collegati, sia nel caso di maggiore che di minore rilevanza (cfr. definizioni) – ad eccezione delle operazioni di importo esiguo (cfr. paragrafo 3.3.1) e delle operazioni ordinarie e/o urgenti (cfr. paragrafi 3.3.2 e 3.3.3.) – sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione o Assemblea previo parere preventivo obbligatorio, ma non vincolante, del Comitato Parti Correlate, coinvolto – solo per le operazioni di maggior rilevanza – anche nella fase delle trattative e dell'istruttoria.

La delibera deve fornire adeguata motivazione relativamente ai seguenti elementi:

- opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; gli elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

In caso di parere contrario o condizionato a rilievi formulati da parte del Comitato Parti Correlate, la delibera dell'operazione deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui la stessa viene comunque assunta e un puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato Parti Correlate. Tali operazioni sono singolarmente e tempestivamente comunicate al Collegio Sindacale non appena deliberate.

3.2.1 Operazioni di maggior rilevanza

Per le operazioni di maggiore rilevanza (cfr. definizioni) è inoltre previsto, in aggiunta a quanto disciplinato nei paragrafi precedenti, che:

- la delibera sia assunta dal Consiglio di Amministrazione della Banca, salvo che la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea;
- in caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato Parti Correlate, è necessario acquisire anche il parere preventivo del Collegio Sindacale a cui va resa congrua informativa - nei tempi e nei contenuti - sull'operazione in oggetto. Il parere reso dal Collegio Sindacale deve contenere informazioni sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tali operazioni, qualora di competenza deliberativa dell'Assemblea, sono singolarmente comunicate al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale non appena deliberate,

Le operazioni con Soggetti Collegati, deliberate dal Consiglio di Amministrazione per le quali il Comitato Parti Correlate e/o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o condizionati a rilievi sono portate, almeno annualmente, a conoscenza dell'Assemblea dei Soci (Cfr. fase 4 del presente documento).

3.2.2 Operazioni di minor rilevanza

Le operazioni di minore rilevanza (cfr. definizioni) possono essere deliberate dall'Organo competente (Consiglio di Amministrazione o Assemblea dei Soci) anche in presenza di parere contrario o condizionato a rilievi da parte del Comitato Parti Correlate. In tal caso, la delibera, oltre agli elementi di cui ai paragrafi precedenti, deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa è comunque stata assunta e dare puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato Parti Correlate.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso Soggetto Collegato, la Banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di maggiore rilevanza e dell'applicazione della relativa procedura deliberativa

definita nel precedente paragrafo. Dal calcolo del cumulo sono escluse le sole operazioni di importo esiguo (Cfr. paragrafo 3.3.1 della presente Policy).

Qualora di competenza deliberativa dell'Assemblea, le operazioni compiute nonostante il parere contrario del Comitato Parti Correlate sono singolarmente e tempestivamente comunicate al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

3.2.3 Operazioni di competenza dell'Assemblea

Per le operazioni la cui competenza deliberativa è rimessa, per legge o per Statuto, all'Assemblea dei Soci, si applicano le stesse disposizioni previste nei paragrafi precedenti alla fase della proposta che il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea. In particolare, il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea le informazioni relative all'operazione in oggetto:

- a) tipologia di operazione;
- b) natura della correlazione (motivazione per la quale l'operazione è da ritenersi con soggetto collegato);
- c) controparte;
- d) modalità di esecuzione dell'operazione;
- e) termini e condizioni, temporali ed economiche, per l'esecuzione dell'operazione;
- f) procedimento valutativo seguito nella fase istruttoria;
- g) motivazioni sottese all'operazione e convenienza per la società;
- h) eventuali rischi per la Società derivanti dalla realizzazione dell'operazione;
- i) impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti.

con indicazione del parere preventivo espresso dal Comitato Parti Correlate e/o dal Collegio Sindacale.

Nel caso di parere negativo, la delibera deve indicare un'analitica motivazione delle ragioni per le quali si ritiene che l'operazione debba essere comunque deliberata, fornendo un puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato Parti Correlate e/o dal Collegio Sindacale. Al riguardo si precisa che:

- il parere del Comitato Parti Correlate e/o del Collegio Sindacale, deve indicare l'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché esprimere valutazioni sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il Comitato Parti Correlate e/o Collegio Sindacale devono, pertanto, ricevere completa e tempestiva informativa sull'operazione da valutare e possono, qualora lo ritengano opportuno, richiedere tutte le ulteriori informazioni necessarie per supportare la valutazione. I pareri del Comitato Parti Correlate e/o Collegio Sindacale, anche se non vincolanti, sono portati all'attenzione dell'Assemblea dei Soci indipendentemente dai giudizi espressi sull'operazione;

- la delibera assembleare assunta con il voto favorevole della maggioranza dei Soci non correlati votanti⁴, oltre agli elementi di cui sopra, deve indicare, analitica motivazione delle ragioni per le quali l'operazione è comunque stata deliberata e fornire un puntuale riscontro sulle osservazioni formulate al riguardo dal Comitato Parti Correlate e/o dal Collegio Sindacale.

Le operazioni compiute nonostante il parere contrario del Comitato Parti Correlate e/o del Collegio Sindacale non appena deliberate dall'Assemblea sono singolarmente e tempestivamente comunicate al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

3.2.4 Operazioni ex 136 TUB

Con riferimento alle operazioni concluse con Soggetti Collegati rientranti anche nel perimetro di applicazione dell'art. 136 del TUB, è previsto il seguente iter deliberativo:

- l'Organo deputato a deliberare è il Consiglio di Amministrazione, che delibera, nel rispetto di quanto previsto dall'art.136 TUB, all'unanimità, con esclusione del voto dell'esponente interessato e previo parere favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale;
- le strutture organizzative coinvolte nella fase di istruttoria dell'operazione, forniscono con congruo anticipo al Comitato Parti Correlate un'informativa completa e adeguata sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera; a tal riguardo, rilevano i seguenti elementi:
 - a. tipologia di operazione;
 - b. natura della correlazione (motivazione per la quale l'operazione è da ritenersi con soggetto collegato);
 - c. controparte;
 - d. modalità di esecuzione dell'operazione;
 - e. termini e condizioni, temporali ed economiche, per l'esecuzione dell'operazione;
 - f. procedimento valutativo seguito nella fase istruttoria;
 - g. motivazioni sottese all'operazione e convenienza per la società;
 - h. eventuali rischi per la Società derivanti dalla realizzazione dell'operazione;
 - i. impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti;
- il Comitato Parti Correlate rappresenta al Consiglio di Amministrazione, limitatamente alla fase pre-deliberativa, eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate;
- in caso di operazione di maggiore rilevanza, il Comitato Parti Correlate deve essere coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria. A riguardo, il Comitato deve ricevere un flusso informativo completo e tempestivo sulle operazioni in oggetto e richiedere, se necessario, tutte le ulteriori informazioni utili alla valutazione delle stesse. Il Comitato, avendo a disposizione tutte le informazioni necessarie, comunica agli Organi delegati e ai soggetti

⁴ Al riguardo si precisa che, nel rispetto di quanto previsto dall'art.11, comma 3 della Delibera Consob "Regolamento delle Operazioni con Parti Correlate", i soci non correlati presenti in Assemblea devono rappresentare almeno il 10% dei soci presenti in Assemblea.

incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria le proprie valutazioni sulle operazioni analizzate.

- i verbali delle deliberazioni di approvazione recano adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca, nonché le ragioni relative ad eventuali scostamenti in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard di mercato. Vengono inoltre illustrati elementi idonei a supporto di tale motivazione, risultanti dalla documentazione posta a corredo della delibera.

3.2.5 Delibere quadro

È facoltà dell'organo deliberante assumere delibere quadro relative a tipologie di operazioni con Soggetti Collegati, omogenee e sufficientemente determinate. Per l'assunzione di tali delibere si applicano le regole previste dai paragrafi precedenti. Ai fini della distinzione tra procedure applicabili (operazioni di maggiore vs. minore rilevanza) si considera il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate. Al riguardo si precisa che:

- le delibere quadro non possono coprire un periodo di tempo superiore ad un anno (validità annuale) e devono riportare tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento;
- le singole operazioni compiute a valere su tali delibere quadro non sono assoggettate alle regole previste nei paragrafi 3.1 e 3.2 e sono autorizzate direttamente dagli Organi competenti, nel rispetto del sistema delle deleghe.

Qualora un'operazione, sebbene inizialmente riconducibile ad una delibera quadro, non rispetti i requisiti di specificità ed omogeneità, non potrà essere compiuta in base alla delibera stessa; in tal caso, devono essere applicate le procedure deliberative previste nei paragrafi precedenti.

3.2.6 Operazioni comportanti perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi, giudiziali o extra-giudiziali

Nel caso di operazioni concluse con Soggetti Collegati, sia come debitore, sia come controparte acquirente del credito, che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali, il Comitato Parte Correlate riceve flussi informativi completi e tempestivi ed ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli Organi delegati. Tali operazioni non possono mai considerarsi né operazioni ordinarie, né operazioni di importo esiguo, come definite nei paragrafi seguenti (cfr. paragrafi 3.3.1 e 3.3.2).

3.3 Esenzioni e deroghe

Le disposizioni di cui alla presente Policy non si applicano alle seguenti casistiche le quali, come previsto dalla normativa vigente, non configurano operazioni con Soggetti Collegati:

- a) operazioni effettuate con o tra società controllate, anche congiuntamente, in modo totalitario dalla Società;
- b) compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- c) operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “collateral” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- d) operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d’Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l’esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo.

Coerentemente con quanto disposto dalla vigente disciplina in materia, sono di seguito identificate le tipologie di operazioni per le quali la Banca prevede l’esenzione di tutti o parte degli obblighi procedurali disciplinati nella presente Policy.

Si precisa che le operazioni che generano attività di rischio, seppur rientranti nei casi di esenzione o deroga previsti dalla presente Policy, sono sempre considerate ai fini del calcolo dei limiti prudenziali.

3.3.1 Operazioni di importo esiguo

Le presenti disposizioni non si applicano alle operazioni di importo “esiguo” concluse con Soggetti Collegati identificando, come tali, quelle operazioni il cui controvalore non sia superiore ad euro 250.000.

A tal riguardo la Capogruppo ha ritenuto opportuno confermare prudenzialmente la soglia di euro 250.000, rispetto a quanto indicato dalla normativa di riferimento che prevede, per le Banche con un patrimonio di vigilanza consolidato superiore a 500 mln di euro, una soglia fissata ad un ammontare pari al minore tra 1.000.000 euro e lo 0,05% del relativo patrimonio di vigilanza.

3.3.2 Operazioni ordinarie

Nel caso di operazioni ordinarie, così come previsto nella sezione “Definizioni”, non si applicano gli obblighi deliberativi e/o informativi previsti dalla presente Policy. E’ tuttavia previsto che:

- la delibera contenga elementi che comprovino il carattere ordinario delle operazioni e le condizioni standard o equivalenti a quelle di mercato alle quali le stesse sono concluse;
- siano garantiti, con frequenza almeno annuale, flussi informativi, almeno di tipo aggregato, al Comitato Parti Correlate sulle operazioni ordinarie concluse, finalizzate al monitoraggio delle stesse e, se necessario, all’individuazione di eventuali azioni correttive.

3.3.3 Operazioni urgenti

Se previsto dallo Statuto, le disposizioni di cui al presente documento (in particolare paragrafi 3.1 e 3.2) non si applicano in casi di urgenza.

La sussistenza del carattere di urgenza deve, tuttavia, essere comprovata da parte dell'Organo deliberante da circostanze oggettive e non riconducibile a proprie scelte.

Nel caso di scelte che ricadono nella competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione, gli altri organi (Collegio Sindacale e Comitato Parti Correlate) devono essere informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione. Ove uno o più di tali organi non ritengano sussistente il carattere di urgenza, ne devono dare pronta informativa agli altri organi e, alla prima occasione utile, all'Assemblea.

3.3.4 Operazioni concluse con o tra società controllate o con società sottoposte ad influenza notevole

Si tratta di operazioni con o tra società controllate, ovvero operazioni con società sottoposte ad influenza notevole, per le quali non vi siano interessi significativi di altri soggetti collegati.

Si considerano interessi significativi:

- la partecipazione al capitale della società controllata o collegata, controparte dell'operazione, che comporti l'esercizio di un'influenza notevole;
-

3.4 Ruolo di indirizzo e coordinamento della Capogruppo

Al fine di garantire il costante rispetto del limite consolidato all'assunzione delle attività di rischio ed evitare possibili elusioni della normativa attraverso operazioni con Soggetti Collegati compiute dalle singole entità del Gruppo, la Capogruppo, nell'ambito della propria attività di direzione e coordinamento, predispone apposite istruzioni e direttive, richiedendo alle società del Gruppo di applicare presidi coerenti con quelli previsti nella presente Policy, in modo proporzionato all'effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interessi. In particolare, la Capogruppo fornisce gli indirizzi necessari ad assicurare la coerenza delle scelte compiute dalle stesse, con riguardo ai seguenti elementi:

- predisposizione di Policy, analoghe al presente documento, nel contenuto e nella forma, che disciplinino le attività di gestione delle operazioni con Soggetti Collegati;
- presenza di adeguati flussi informativi relativi alle operazioni con Soggetti Collegati;
- plafond determinato con riferimento alle delibere quadro (cfr.paragrafo 3.2.5) e il periodico utilizzo delle stesse, in coerenza con quanto definito nella presente Policy;
- le regole da utilizzarsi qualora la stessa debba esaminare o approvare le operazioni con Soggetti Collegati compiute da componenti del Gruppo, assicurando la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse

Per le società controllate in cui non sia presente il Comitato Parti Correlate, gli adempimenti previsti per tale Comitato sono assolti da uno o più Consiglieri Indipendenti deputati a valutare le operazioni con Soggetti Collegati;

Le singole società appartenenti al Gruppo sono tenute al rispetto dei seguenti obblighi informativi:

- comunicare al Comitato Parti Correlate della Capogruppo, per il tramite dell'Amministratore Indipendente, le operazioni con Soggetti Collegati da deliberare (informativa ex ante), prima che tali operazioni siano deliberate dai competenti Organi della controllata, affinché lo stesso esprima una valutazione al riguardo. Il Comitato Parti Correlate della Capogruppo valuta l'esistenza e la rilevanza dell'operazioni in conflitto ed esprime un parere al riguardo, non vincolante per l'assunzione della stessa. La valutazione del Comitato è comunicata alla singola Controllata che provvede alla delibera dell'operazione in oggetto nel rispetto di quanto previsto nella presente Policy. In caso di pareri discordanti tra il Comitato Parti Correlate della Capogruppo e la valutazione del/i Consigliere/i Indipendente/i della controllata, ovvero nel caso in cui entrambi i pareri siano negativi, si applica l'iter deliberativo disciplinato dalla presente Policy (cfr. paragrafo 3.2 del presente documento);
- comunicare, con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Capogruppo le operazioni con Soggetti Collegati deliberate (informativa ex-post);
- garantire alla Capogruppo adeguati flussi informativi sul plafond individuato per le delibere quadro e sul suo periodico utilizzo da parte delle singole componenti del gruppo.

FASE 4. MONITORAGGIO E REPORTING DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

4.1 Definizione “Risk Appetite” per le attività di rischio verso i soggetti collegati

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce i livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca e del Gruppo Bancario.

Con riferimento alle attività di rischio verso i soggetti collegati, la propensione al rischio è definita in termini di misura massima delle attività di rischio dei soggetti collegati, in rapporto al Patrimonio di Vigilanza consolidato (o Fondi Propri).

A tal proposito si precisa che, nell’ambito dell’attività di revisione dell’attuale Framework di Risk Appetite, risulta in fase di implementazione uno specifico indicatore di secondo livello, volto a rafforzare l’attività di controllo sui rischi connessi all’operatività verso i soggetti collegati. Tale indicatore, di seguito riportato in tabella, sarà sottoposto a monitoraggio con cadenza trimestrale.

Area strategica	Indicatore di secondo livello	Risk Appetite	Risk Tolerance	Risk Capacity
Soggetti collegati	Totale attività di rischio ponderate verso soggetti collegati / Totale Fondi Propri	12,0%	15,0%	20,0%

4.2 Monitoraggio e Reporting delle operazioni con Soggetti Collegati

La Funzione Risk Management predispose per il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Comitato Parti Correlate e l’Assemblea dei Soci un’adeguata informativa sulle operazioni concluse con soggetti collegati, con indicazione delle principali caratteristiche. In particolare fornisce:

- a) con riferimento alle operazioni di “minor rilevanza”:
 - al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Comitato Parti Correlate, con periodicità almeno trimestrale, informazioni sulle operazioni con soggetti collegati concluse nel periodo di riferimento e loro principali caratteristiche;
 - al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale, tempestivamente, ossia non appena le operazioni siano state deliberate, qualora sulle stesse il Comitato Parti Correlate abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi;
- b) con riferimento alle operazioni di “maggiore rilevanza”:
 - al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Comitato Parti Correlate, con periodicità almeno trimestrale, informazioni sulle operazioni con soggetti collegati concluse nel periodo di riferimento e sulle loro principali caratteristiche;
 - al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, tempestivamente, ossia non appena le operazione siano state deliberate, informazioni sulle operazioni con Soggetti Collegati concluse qualora sulle stesse il Comitato Parti Correlate e/o Collegio Sindacale abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi;

- con periodicità almeno annuale, le informazioni sulle operazioni con soggetti collegati concluse nel periodo di riferimento, sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Soci indipendentemente dalla valutazione effettuata al riguardo dal Comitato Parti Correlate e/o dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Comitato Parti Correlate sono, inoltre, destinatari di un'informativa trimestrale, da parte della Funzione Risk Management, relativa alle seguenti tipologie di operazioni:

- rendicontazione delle operazioni che hanno riguardato i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. "136 del D.Lgs. n. 385/93";
- rendicontazione delle operazioni di importo "esiguo", compiute con Soggetti Collegati, anche se rientrante nel regime di esenzione;
- rendicontazione delle operazioni "ordinarie", compiute con Soggetti Collegati;
- attuazione delle "delibere quadro", con indicazione delle singole operazioni per controparte, importo e oggetto dell'operazione.

Infine, per le operazioni "concluse con o tra società controllate o con società sottoposte ad influenza notevole", viene fornita una rendicontazione annuale.

Prospetto di sintesi dei flussi informativi della Funzione Risk Management

DESTINATARIO	OGGETTO DEL FLUSSO	PERIODICITÀ
Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Comitato Parti Correlate	Informazioni sulle operazioni di minor rilevanza con Soggetti Collegati concluse nel periodo di riferimento e le loro principali caratteristiche	TRIMESTRALE
Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale	Informazioni sulle operazioni di minor rilevanza con Soggetti Collegati deliberate, per le quali il Comitato Parti Correlate abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi	TEMPESTIVAMENTE APPENA DELIBERATE
Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Comitato Parti Correlate	Informazioni sulle operazioni di maggior rilevanza con Soggetti Collegati concluse nel periodo di riferimento e le loro principali caratteristiche	TRIMESTRALE
Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale	Informazioni sulle operazioni di maggior rilevanza con Soggetti Collegati deliberate, per le quali il Comitato Parti Correlate e/o il Collegio Sindacale abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi	TEMPESTIVAMENTE APPENA DELIBERATE
Assemblea dei Soci	Informazioni sulle operazioni di maggior rilevanza concluse con Soggetti Collegati, indipendentemente dalla valutazione effettuata al riguardo	ANNUALE
Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Comitato Parti Correlate	Informazioni relative ai seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> - Attuazione delle delibere quadro e singole operazioni compiute nell'ambito delle stesse; - Operazioni ex art. 136 T.U.B.; - Operazioni di importo esiguo; compiute con Soggetti Collegati; - Operazioni ordinarie. 	TRIMESTRALE
Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Comitato Parti Correlate	Operazioni concluse con o tra società controllate e/o sottoposte ad influenza notevole	ANNUALE

4.3 Monitoraggio limiti prudenziali

Nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, il Gruppo bancario individua le operazioni con soggetti collegati anche al fine di garantire il rispetto dei limiti prudenziali, su base individuale e consolidata, stabiliti dalla normativa. I limiti sono differenziati in relazione alle diverse tipologie di parti correlate e in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione.

Sulla base delle Disposizioni di Vigilanza impartite dalla Banca d'Italia, l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati deve essere contenuta entro determinati limiti riferiti al patrimonio di Vigilanza consolidato, come di seguito indicato nella tabella:

Tab.: Limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati

(Limiti riferiti al Patrimonio di Vigilanza individuale e consolidato)

Limiti Prudenziali	Esponenti aziendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti	Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole
Limiti consolidati	5%	Parte correlata non finanziaria e relativi soggetti connessi		
		5%	7,5%	15%
		Altra parte correlata (Banche, Assicurazioni, Finanziarie) e relativi soggetti connessi		
		7,5%	10%	20%
Limite individuale		20%		

Nel rispetto dei limiti consolidati, ciascuna banca appartenente al Gruppo può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di soggetti collegati, indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della parte correlata, entro il limite del 20% del Patrimonio di Vigilanza individuale (limite di "concentrazione dei rischi").

Per il calcolo del limite individuale le singole banche appartenenti al Gruppo considerano le proprie attività di rischio verso l'insieme dei soggetti collegati individuato a livello di Gruppo.

Sono escluse dal calcolo del limite individuale le attività di rischio connesse con operazioni poste in essere tra società appartenenti al Gruppo Bancario.

Nell'ambito dei limiti stabiliti dalle disposizioni normative vigenti, il Gruppo Bancario ha identificato alcune soglie di attenzione (early warning) differenziate per ciascuna tipologia di parte correlata. Le soglie, fissate a un livello pari all'80% dei relativi limiti normativi, hanno l'obiettivo di segnalare alla Capogruppo o ad una Controllata del Gruppo l'approssimarsi ai limiti prudenziali delle attività di rischio di un Soggetto Collegato, così come di seguito evidenziato.

Tab.: Soglie di attenzione sulle attività di rischio verso soggetti collegati

Early warning	Esponenti aziendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti	Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole
Limiti consolidati	4%	Parte correlata non finanziaria e relativi soggetti connessi		
		4%	6%	12%
		Altra parte correlata (Banche, Assicurazioni, Finanziarie) e relativi soggetti connessi		
		6%	8%	16%
Limite individuale	16%			

Le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. Sono, infatti, applicati i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi. Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dal patrimonio di vigilanza. Nel caso in cui tra la Banca del Gruppo o il Gruppo Bancario stesso e una Parte Correlata intercorra una pluralità di rapporti che comportino l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati è assicurato attraverso un monitoraggio nel continuo. In particolare:

piano di rientro approvato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione insieme ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca o in una società del Gruppo Bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

La Capogruppo valuta i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati, se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP); in particolare nei casi di superamento dei limiti prudenziali sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

4.5 Segnalazioni di Vigilanza

In attuazione delle disposizioni emanate da Banca d'Italia, le attività di rischio verso i Soggetti Collegati sono segnalate alla stessa con cadenza trimestrale.

La segnalazione fornisce informazioni sui seguenti elementi:

- identità dei soggetti collegati, con indicazione della natura del legame intercorrente tra la Parte Correlata alla Banca e tra la Parte Correlata e i relativi Soggetti Connessi;
- ammontare nominale e ponderato delle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati.

La segnalazione è effettuata a livello consolidato dalla Capogruppo e a livello individuale da ciascuna Banca.

FASE 5. GOVERNANCE E CONTROLLI INTERNI

5.1 Comitato Parti Correlate

Il Comitato Parti Correlate⁵, composto da tre Consiglieri non esecutivi e indipendenti – ivi compreso il Presidente, esprime un parere preventivo e motivato sull'interesse della società al compimento di operazioni con soggetti rientranti nel perimetro nonché sulla convenienza e sulla regolarità formale e sostanziale delle stesse. Al Comitato è, inoltre, attribuito il compito di supportare il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo nell'organizzazione e gestione delle attività di controllo poste a presidio dei rischi verso soggetti rientranti nel perimetro, nonché di verificare la coerenza delle attività poste in essere dalla Banca e/o dal Gruppo con gli indirizzi strategici e gestionali di Gruppo.

In particolare il Comitato:

- esprime pareri preventivi e motivati, anche se non vincolanti, sulle operazioni in oggetto e li comunica all'Organo deputato a deliberarle (Consiglio di Amministrazione);
- si avvale, se necessario, del supporto di esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla delibera;
- nel caso di operazioni di maggiore rilevanza, esprime valutazioni anche nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria; riceve, pertanto, un flusso informativo completo e tempestivo ed ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e/o di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi, il Comitato deve fornire una motivazione analitica del proprio parere; la documentazione analizzata è allegata ai verbali delle adunanze del Comitato e sottoposta alla valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre il Comitato:

- valuta le procedure interne in materia di operazioni con soggetti rientranti nel perimetro, al fine di verificare la congruità delle stesse alla normativa esterna in vigore e riferisce al riguardo al Consiglio di Amministrazione;
- qualora si avvalga di uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta esterni al Comitato, ha poteri di spesa per la nomina degli stessi;
- valuta le informazioni ricevute annualmente dalla Divisione Bilancio e Amministrazione relativamente ai rapporti con parti correlate prima che le stesse siano inserite in bilancio ai sensi di quanto previsto dallo IAS 24 sui compensi corrisposti ai dirigenti con responsabilità strategica, sulle transazioni avvenute con parti correlate al fine di valutarne gli effetti sul bilancio);

⁵ Per una descrizione più dettagliata dei compiti e delle responsabilità, nonché delle attività di competenza dei Comitati, delle modalità di convocazione e di redazione dei relativi verbali confronta al riguardo il Regolamento Comitati – “Documento Quadro Comitati di Governance”

- monitora le operazioni compiute con soggetti rientranti nel perimetro e riporta al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Assemblea dei Soci flussi informativi al riguardo. Il Comitato si avvale, in qualità di Segretario, del CCO (Chief Compliance Officer).

5.2 Comitato sugli Assetti di Governance e Nomine

Il Comitato⁶ monitora le Policy interne in tema di “conflitti di interesse” in relazione alla loro rispondenza ai requisiti di compliance (esigenza esogena) e alla loro capacità di prevenire e di evitare potenziali situazioni di “conflitti di interesse” (esigenza endogena).

5.3 Funzioni di Controllo

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni assicurano il rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative e perseguono l'obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Soggetti Collegati.

La Banca approva e rivede con una cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati. I documenti recanti le politiche dei controlli interni sono comunicati all'Assemblea dei Soci e tenuti a disposizione per eventuali richieste di Banca d'Italia. In particolare la Banca:

- individua i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica in relazione ai quali possono determinarsi i conflitti d'interesse;
- stabilisce livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo Bancario;
- istituisce e disciplina processi organizzativi atti a censire in modo completo i Soggetti Collegati e ad individuare e quantificare le relative transizioni in ogni fase del rapporto, in particolare:
 - a. la Divisione Credito individua le relazioni esistenti tra i clienti e tra questi e la Banca, ovvero la Capogruppo e le società del Gruppo, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come parte correlata o soggetto connesso, in quanto funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui Grandi Rischi. Nell'espletamento di tale attività, la Divisione Credito, oltre alle fonti informative disponibili sia interne che esterne, si avvale in particolare della Funzione Compliance che ha il compito di integrare e raccordare i dati raccolti e le informazioni inerenti i soggetti connessi in modo da acquisire e mantenere nel tempo una visione completa dei fenomeni;
 - b. sono adottati sistemi informativi (estesi a tutte le strutture della Banca e a tutte le articolazioni del Gruppo) idonei a gestire i soggetti collegati fin dall'instaurazione dei rapporti, a fornire a ogni banca del Gruppo una conoscenza aggiornata dei soggetti

6 Cfr. Nota n° 5

Collegati al Gruppo, a registrare le relative movimentazioni e a monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio.

- istituisce e disciplina processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne. In tale ambito:
 - a. la Funzione Risk Management cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, verifica il rispetto dei limiti normativi, controlla la coerenza dell'operatività verso i soggetti collegati con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne;
 - b. la Funzione Compliance verifica l'esistenza e l'affidabilità dei sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
 - c. la Funzione Internal Auditing verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie all'organo con funzione di controllo e agli organi di vertice della banca e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca e del Gruppo Bancario ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;
 - d. gli Amministratori Indipendenti della capogruppo che compongono il Comitato Parti Correlate svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione del rischio verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

Al fine di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse connessi alle operazioni con Soggetti Collegati, la Banca ha adottato, in linea con gli obiettivi di sana e prudente gestione, presidi atti a garantire la corretta misurazione e gestione delle attività di rischio verso Soggetti Collegati ed a verificare le modalità operative con le quali la Banca presidia tali rischi.

Un ruolo fondamentale è attribuito alla Funzione Compliance che interviene nelle diverse fasi del processo di gestione dei conflitti. In particolare la Funzione:

- supporta le strutture nella prevenzione e nella corretta gestione delle operazioni con Soggetti Collegati;
- analizza gli impatti che le eventuali nuove normative hanno sulla struttura organizzativa e procedurale della Banca in materia di conflitti e, se necessario, si attiva per recepire le necessarie modifiche;

▪

Interni e Rischi, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. In particolare la Funzione di Internal Auditing:

- verifica, con periodicità annuale, gli assetti organizzativi e di controllo adottati dalla Banca e valuta la loro idoneità al presidio della gestione dei rischi connessi alle operazioni con soggetti rientranti nel perimetro (assessment sugli assetti organizzativi e di controllo);
- verifica le modalità operative con le quali la Banca gestisce i conflitti di interesse, mediante attività di testing;
- monitora l'esposizione complessiva della Banca o del Gruppo ai rischi derivanti da transazioni con soggetti rientranti nel perimetro e da altri conflitti di interesse;
- se necessario, propone al Comitato Parti Correlate e al Comitato sugli Assetti di Governance le modifiche alle politiche interne e agli assetti organizzativi e di controllo in materia di gestione dei conflitti e delle operazioni con soggetti rientranti nel perimetro;
- svolge specifiche attività di verifica sulle operazioni di maggior rilevanza relative a processi individuati come sensibili ai conflitti di interesse, verificando l'efficacia operativa dei processi e dei presidi posti in essere.

Gli esiti delle attività di verifica svolte dalla Funzione di Internal Auditing, le eventuali criticità emerse e le azioni correttive suggerite sono formalizzati in appositi report e portati all'attenzione del Comitato Controlli Interni e Rischi, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.